

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

CONSIGLIO PROVINCIALE DI

NAPOLI



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi
.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi

N° 42/2011

24 Ottobre 2011(*)

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di
immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e
di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

Oggi parliamo di.....

I PAGAMENTI PER CONTANTI CHE INTEGRANO UNA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA SULL'ANTIRICICLAGGIO POSSONO LEGITTIMARE, SE ANOMALI E PRIVI DI TRACCIA DOCUMENTALE, L'ACCERTAMENTO INDUTTIVO.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 15583 DEL 14 LUGLIO 2011.

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 15583 del 14 Luglio 2011**, ha sancito ***la validità di un accertamento induttivo in presenza di pagamenti effettuati in contanti***, atteso che questi rappresentano, in assenza di valida documentazione di supporto, **un segnale evidente di falsa fatturazione.**

In particolare, **la Suprema Corte ha ritenuto legittimo un atto impositivo del Fisco nei confronti di un contribuente al quale l'amministrazione finanziaria aveva notificato un accertamento Irpef, contestando la deduzione di costi fittizi a**

fronte di fatture per operazioni inesistenti e anormali pagamenti di ingenti somme in contanti.

Il contribuente aveva dichiarato di aver pagato in contanti circa 250mila euro di fatture, in totale assenza di "traccia documentale".

Nel corso della verifica, gli ispettori tributari avevano rilevato che l'anomalo comportamento del contribuente non solo configurava una violazione delle regole sull'antiriciclaggio, ma non era nemmeno giustificabile avuto riguardo al conteggio delle quantità di carico e scarico giornaliero, conteggio dal quale si desumeva – con chiarezza – la mancanza di disponibilità.

Da qui il giudizio di inattendibilità della contabilità e di conseguenza l'applicazione del metodo induttivo da parte dell'Ufficio delle Entrate.

I giudici del Palazzaccio, nel richiamare il principio secondo il quale ***l'accertamento tributario di cui all'art. 39, primo comma, del dpr 29 settembre 1973, n. 600 è legittimo pur se derivante da presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza necessità che l'Ufficio fornisca prove certe, hanno statuito che il giudice tributario è tenuto a valutare gli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione e solo successivamente, se ritiene gli elementi dotati dei caratteri della gravità, precisione e concordanza, dovrà valutare la prova contraria offerta dal contribuente***, ai sensi dell'art. 2697 codice civile.

Pertanto, nel caso esaminato dai Giudici di Legittimità con la sentenza in commento, ***le circostanze esaminate dal giudice tributario erano così gravi da giustificare un giudizio di complessiva inattendibilità della contabilità del contribuente, da rendere legittimo l'adozione di metodologie d'accertamento di tipo induttivo.***

In altri termini, è stato ritenuto che un pagamento in contanti di quell'entità, che violava di fatto anche la normativa antiriciclaggio, non potesse che nascondere una fattura falsa.

Dunque, non solo i pagamenti in contanti sono vietati dalle norme sull'antiriciclaggio ma aiutano anche il fisco nella lotta contro l'evasione fiscale.

L'OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI TRATTENUTE DALLE RETRIBUZIONI DEI LAVORATORI DIPENDENTI E' UN REATO "OMISSIVO-ISTANTANEO", LA CUI CONSUMAZIONE COINCIDE CON IL TERMINE DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI STESSI.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE PENALE - SENTENZA N. 30566 DEL 2 AGOSTO 2011.

La Corte di Cassazione – III Sezione Penale -, **sentenza n° 30566 del 2 Agosto 2011**, nell'aderire all'indirizzo giurisprudenziale assolutamente consolidato (*cf. ex pluribus* Cassazione, sezione penale, n° 10469/2005 e n° 29275/2003), ha (ri)statuito che **l'omesso versamento da parte del datore di lavoro delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di cui all'articolo 2, comma 1-bis, della legge 638/83 ha natura di reato omissivo istantaneo.**

Tale disposizione punisce con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni (*id: € 1.032,91*) il datore di lavoro che non provveda, entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione, al versamento dei predetti contributi.

Gli Ermellini, con la sentenza *de qua*, hanno bacchettato i Giudici di 1° e 2° grado che, erroneamente, avevano decretato la natura di reato permanente alla fattispecie in esame.

Come noto, **un reato è istantaneo quando la fase della "perfezione" (*id: momento in cui il reato viene ad esistere*) e quella della "consumazione" (*id: momento in cui il reato cessa*) coincidono.**

Conseguentemente, **il momento di consumazione del reato *de quo* corrisponde allo spirare del termine nel quale scade il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali** (*ergo: entro il giorno 16 del mese successivo a quello di competenza*).

IL DANNO NON PATRIMONIALE SI QUANTIFICA TENENDO CONTO, IN VIA PREFERENZIALE E NON ESCLUSIVA, DELLE TABELLE IN USO PRESSO IL TRIBUNALE COMPETENTE.

CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N. 16866 DEL 2 AGOSTO 2011.

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 16866 del 2 Agosto 2011**, è intervenuta in materia di determinazione del risarcimento del "**danno non patrimoniale**".

Come noto, **il nostro ordinamento giuridico non contiene** – a differenza del c.d. "**danno patrimoniale**" (cfr. art. 2043 c.c.) - **una definizione di "danno non patrimoniale"** ma **esclusivamente - all'art. 2059 c.c. - la previsione che tale tipologia di danno deve essere risarcita solo nei casi determinati dalla legge.**

In assenza di una espressa normazione, **la Giurisprudenza di Legittimità** (*ex multis*, Cassazione n° 9861/2007) **ha avuto modo di chiarire che il "danno non patrimoniale" compendia in sé una triplice accezione:**

- **danno morale soggettivo**: *consistente nel mero dolore o patema d'animo interiore;*
- **danno biologico**: *consistente nella lesione all'integrità psicofisica accertabile in sede medico legale;*
- **danno esistenziale**: *consistente nel pregiudizio che determina una modifica peggiorativa della personalità da cui consegue uno sconvolgimento delle abitudini di vita, con alterazione del modo di rapportarsi agli altri nell'ambito della comune vita di relazione.*

E' evidente che la quantificazione di tale tipologia di danno si presenta più complessa rispetto alla determinazione del **danno patrimoniale, *alias* quello che si traduce direttamente** (perdita, distruzione o danneggiamento di un bene che abbia un valore economico, c.d. "**danno emergente**") **ovvero indirettamente** (venir meno delle possibilità di guadagno, c.d. "**lucro cessante**") **in una *deminutio patrimonii*.**

Con la sentenza in esame, **gli Ermellini hanno statuito che la liquidazione del danno biologico** (*id. danno non patrimoniale*) **può essere effettuata dal giudice di merito, con ricorso al metodo equitativo, anche attraverso l'applicazione di criteri predeterminati e standardizzati, quali le cosiddette "tabelle"** (elaborate da alcuni uffici giudiziari), **ancorché non rientrino nelle nozioni di fatto di comune**

esperienza, né risultano recepite in norme di diritto, come tali appartenenti alla scienza ufficiale del giudice.

I Giudici di Piazza Cavour hanno, inoltre, precisato che qualora il giudice di merito si ispiri, per la determinazione del danno, a criteri predeterminati e standardizzati desunti dai precedenti giudiziari dell'ufficio di merito non deve motivare in ordine al criterio applicato, mentre, qualora se ne discosti, adottando le tabelle in uso presso altro ufficio giudiziario, è tenuto a dare ragione della diversa scelta.

Ciò in quanto appare maggiormente plausibile il richiamo delle tabelle in uso presso tribunali prossimi, giacché esse sono computate in via teorica e pratica sulla condizione generale dei rapporti socio-economici sottostanti all'evento infortunistico ed a tutte le conseguenze psico-fisiche di esso.

L'ORGANIZZAZIONE DELL'IMPRESA COMPETE, DI REGOLA, ALL'IMPRENDITORE E NON E' DUNQUE SINDACABILE DAL GIUDICE DI MERITO.

CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N. 17093 DEL 8 AGOSTO 2011.

La Cassazione, con la **sentenza n° 17093 del 8 agosto 2011**, riafferma il "**principio**" della **libertà di iniziativa economica privata**, contenuto all'articolo 41 della nostra Carta costituzionale.

In particolare, **gli Ermellini** – con la sentenza *de qua* - **hanno bacchettato i giudici di prime cure che**, nel disporre la reintegrazione di un lavoratore, **si erano spinti fino a "suggerire" all'imprenditore una diversa collocazione aziendale dello stesso**, con un giudicato palesemente esorbitante rispetto ad una legittima valutazione di merito.

Ecco i fatti.

Un'azienda operante nel settore della manutenzione degli impianti di ascensore licenziava, per il venir meno del rapporto fiduciario, un dipendente addetto alla manutenzione degli elevatori in quanto questi, durante lo svolgimento della sua mansione all'interno di un fabbricato, approfittando di una porta lasciata socchiusa, si introduceva nell'abitazione di una signora per farle delle *avances*.

I Giudici nomofilattici, conformemente al *decisum* dei gradi precedenti, **hanno confermato che il comportamento assunto dal lavoratore "casanova" non fosse così grave da giustificare, addirittura, il recesso per giusta causa.**

Infatti, si legge nella sentenza, **il Giudice di merito gode della discrezionalità necessaria per esprimere un giudizio di valore fondamentale per integrare una norma (*id*: art. 2106 c.c.) che il legislatore volutamente ha reso elastica al fine poterla adeguare al contesto storico-sociale di applicazione.**

Tuttavia, **i Giudici del Palazzaccio non hanno condiviso la parte del giudicato di Merito che si era spinto fino a suggerire all'imprenditore di adibire il lavoratore ad altre mansioni per evitare il ripetersi dell'accaduto.**

A tal proposito, **i Giudici di Legittimità hanno precisato che "l'assetto organizzativo dell'impresa è, di regola, insindacabilmente stabilito dal datore di lavoro e che il giudice non può imporre all'imprenditore modifiche delle proprie scelte organizzative".**

IL DATORE DI LAVORO DEVE ADOTTARE TUTTE LE CAUTELE PER GARANTIRE LA SICUREZZA SUL LAVORO DEI PROPRI DIPENDENTI, IVI COMPRESA LA SOSTITUZIONE DEI MACCHINARI OBSOLETI.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE PENALE - SENTENZA N. 29935 DEL 27 LUGLIO 2011.

La Corte di Cassazione – IV Sezione Penale -, **sentenza n° 29935 del 27 Luglio 2011**, ha stabilito che **il datore di lavoro deve adoperarsi per garantire la sicurezza dei propri lavoratori anche attraverso l'acquisto di macchinari nuovi che vadano a sostituire quelli vetusti e sprovvisti delle più moderne soluzioni atte a limitare il fenomeno infortunistico.**

In particolare, **gli Ermellini hanno confermato la condanna inflitta dai Giudici di Merito ad un imprenditore** giudicato colpevole di aver prodotto una grave lesione al proprio dipendente che, mentre utilizzava una spruzzatrice alimentata a bombole, veniva scaraventato al suolo a seguito dello scoppio dei gas fuoriusciti dal predetto macchinario.

Nel corso del processo era emerso che la spruzzatrice era sprovvista di un sistema di sicurezza che interrompesse automaticamente l'erogazione di gas in caso di spegnimento accidentale.

Peraltro, durante il dibattimento, **veniva verificato che la spruzzatrice risaliva agli anni 80** e che **l'utilizzo di attrezzature meno antiquate avrebbe potuto evitare l'incidente.**

I Giudici di Legittimità hanno stabilito che il datore di lavoro deve programmare la sostituzione dei macchinari ormai vetusti e adoperare tutte le misure che la tecnologia mette a disposizione per poter garantire l'incolumità fisica e psichica dei propri subordinati.

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO***

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

HA REDATTO QUESTO NUMERO LA COMMISSIONE COMUNICAZIONE SCIENTIFICA DEL CPO DI NAPOLI COMPOSTA DA FRANCESCO CAPACCIO, PASQUALE ASSISI E GIUSEPPE CAPPIELLO.